Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1940

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2009

Disposizioni in materia di risarcimento del danno derivante da pubblicazione a mezzo stampa

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il codice di procedura civile, all'articolo 96, rubricato «Responsabilità aggravata», stabilisce che, qualora risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. L'ultimo comma, aggiunto dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 58 della stessa legge, stabilisce altresì che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Le sanzioni previste per la lite temeraria, tuttavia, non sembrano aver avuto la capacità di incidere efficacemente su un fenomeno che negli ultimi tempi ha conosciuto una recrudescenza particolare: il condizionamento della libertà d'informazione esercitabile sui professionisti che svolgono giornalismo d'inchiesta.

A prescindere dalla reale esistenza del fatto diffamatorio, la richiesta di risarcimenti esorbitanti in sede civile fa sì che solo un editore molto solido possa permettersi di accantonare fondi idonei a resistere nei lunghi tempi previsti dalla giustizia italiana, dal momento che l'unico rischio certo per l'attore è costituito dal pagamento delle spese legali, salva la possibilità di una ulteriore blanda penalizzazione – rimessa però ad una valutazione tecnica – nei casi previsti dall'articolo 96.

Il rischio, effettivamente incombente, di un effetto deterrente e dissuasivo nei confronti dell'informazione, se non intimidatorio in alcuni casi, può essere prevenuto contemperando la tutela di due diritti: quello di agire in giudizio da parte di chiunque si senta diffamato, e quello del professionista, che è anche interesse della collettività, a fare giornalismo d'inchiesta corretto, documentato e leale. La rilevanza di tale interesse giustifica, come avviene anche in altri ordinamenti, l'introduzione di presidi a monte che non limitano ma delimitano alcune situazioni soggettive e oggettive dell'azione in giudizio.

Il presente disegno di legge propone pertanto la prestazione di una cauzione per i casi di domande che superino determinati parametri, qualora promosse da persone giuridiche che agiscano per il risarcimento di danni derivanti da pubblicazioni a mezzo stampa. In tal modo non si intacca il diritto dei cittadini eventualmente diffamati a rivalersi per il danno ingiustamente patito ma si pone un freno alle richieste «intimidatorie» che si possono rivelare totalmente pretestuose.

Nello specifico, si individua in una data percentuale della pretesa risarcitoria avanzata il livello minimo della perdita che dovrà soffrire l'accertato promotore di una lite temeraria, lasciando peraltro al giudice ogni ulteriore valutazione ed agganciando peraltro l'esperibilità della azione civile per il risarci-

mento del danno alla reputazione alla condanna in sede penale per diffamazione.

Tale proposta, aperta ovviamente a contributi e miglioramenti che si vorranno proporre nell'*iter* del disegno di legge, intende dare riscontro concreto a quel principio dell'interesse pubblico che l'articolo 21 della Costituzione tutela, in parte innovando l'ordinamento ed in parte riprendendo lo spirito di progetti e disegni legge già da tempo giacenti in Parlamento. Se ne auspica pertanto un sollecito e proficuo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – *(Responsabilità aggravata)*. – Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza, in misura comunque non inferiore al dieci per cento della domanda eventualmente avanzata.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»;

b) dopo l'articolo 163-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 163-*ter*. - *(Prestazione di cauzione)*. – Qualora l'attore sia una persona giuridica e il convenuto sia chiamato al risarcimento del

danno derivante da pubblicazione a mezzo stampa, le azioni in giudizio la cui domanda è superiore a 60.000 euro devono essere assistite dalla prestazione di apposita cauzione. A tal fine il giudice differisce la data dell'udienza di comparizione ai sensi dell'articolo 168-*bis*, quinto comma, e indica il termine entro cui la prestazione deve avvenire, fissando l'entità della cauzione medesima in misura comunque non inferiore al dieci per cento dell'ammontare della domanda. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito il processo si estingue.»;

c) dopo l'articolo 669-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 669-*quinquies*.1. - *(Prestazione di cauzione).* – Qualora l'attore sia una persona giuridica e il convenuto sia chiamato al risarcimento del danno derivante da pubblicazione a mezzo stampa, le azioni in giudizio la cui domanda è superiore a 60.000 euro devono essere assistite dalla prestazione di apposita cauzione. A tal fine il giudice fissa il termine entro cui la prestazione deve avvenire, determinando l'entità della cauzione medesima in misura comunque non inferiore al dieci per cento dell'ammontare della domanda. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito il processo si estingue».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 74, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'azione per il risarcimento del danno per i delitti di cui agli articoli 595 e 596-*bis* del codice penale può essere esercitata previo deposito di una cauzione determinata dal giudice e comunque non inferiore al dieci per cento di quanto indicato nella domanda».

Art. 3.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Articolo 11-*bis*. – *(Risarcimento del danno)*. – *1*. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 40.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione non è esperibile in assenza di condanna definitiva in sede penale per diffamazione e si prescrive in sessanta giorni dalla condanna».

€ 1,00